

**CODICE DELLA STRADA**  
**Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285**  
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

**TITOLO VI**  
**DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI**

**CAPO I**  
**Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni**

**Sezione II**  
**Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie**

(<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>)

<b>Versione vigente</b>	<b>Nuova versione</b> <i>(Entrata in vigore indicata nel testo della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale)</i>
	<p style="text-align:center"><b>Articolo 218-ter CdS (<sup>1</sup>)</b></p> <p style="text-align:center"><b>Sospensione della patente in relazione al punteggio</b> (Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada) (Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p><b>1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli <a href="#">225</a> e <a href="#">226</a> risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:</b></p> <p style="padding-left: 2em;"><b>a) <a href="#">articolo 6</a>, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;</b></p>

<sup>1</sup> In grassetto le modifiche apportate dalla norma che riforma parte del codice della strada (novembre 2024).

<sup>2</sup> I riferimenti alle note in grassetto, riportate nella colonna contenente la norma non ancora in vigore, sono stati appositamente omessi. Saranno consultabili nell'apposita sezione *Normativa* del portale <https://www.circolazione-stradale.it> solo dopo la pubblicazione della norma in *Gazzetta Ufficiale*. Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale <https://www.circolazione-stradale.it>.

<https://www.circolostudi.it>

- b) [articolo 143](#), comma 11;
- c) [articolo 145](#), comma 10;
- d) [articolo 146](#), comma 3;
- e) [articolo 147](#), comma 5;
- f) [articolo 148](#), comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;
- g) [articolo 149](#), comma 5;
- h) [articolo 154](#), comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;
- i) [articolo 171](#), comma 2;
- l) [articolo 172](#), commi 10 e 11;
- m) [articolo 173](#), comma 3-bis;
- n) [articolo 174](#), commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;
- o) [articolo 176](#), commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
- p) [articolo 186-bis](#), comma 2;
- q) [articolo 191](#), comma 4.

2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta:

- a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
- b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.

3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli [222](#) e [223](#), la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel

<https://www.circoladipolizia.it>

territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.

5. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 218](#), commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell'[articolo 218](#), la sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'[articolo 205](#).

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato

per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.

7. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli [225](#) e [226](#) a cura dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.

8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell'[articolo 218](#). Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all'[articolo 218](#), comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.

9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1.